

EASYJET e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sono lieti di offrirvi una copertura assicurativa per i servizi prenotati sul sito web di EASYJET.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

- La polizza copre **tutta la durata del servizio** prenotato con EASYJET.
- L'assicurazione può essere acquistata per servizi di **durata massima di 31 giorni**.
- Nessun limite di età** per l'acquisto della polizza.
- La polizza è riservata alle **persone residenti o domiciliate in Italia**.
- Copertura fino a € 1.250 in caso di **Annullamento**.
- Assistenza Sanitaria 24H**.
- Spese Mediche** fino a € 150.000
- Fino a € 1.250 in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del **Bagaglio**.

SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)

Garanzie	Massimali (fino a)	franchigia
Annullamento viaggio	€ 1.250,00	€ 25,00
Viaggio sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Pagamento diretto spese mediche e ospedaliere	Fino a € 150.000,00	NO
Spese di riprotezione del viaggio	€ 400,00	€ 30,00
Bagaglio ed effetti personali	€ 1.250,00	NO
Bagaglio - Massimale per oggetto	€ 150,00	NO
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio	€ 150,00	NO
Assicurazione Golf	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Assicurazione ritardo aereo	Vedi dettaglio	NO
Responsabilità civile terzi	€ 200.000,00	€ 250,00 per danni a cose

(*) I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie,
invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it

Per consultare le Condizioni di assicurazione integrali, prendi visione del seguente Fascicolo Informativo.

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “**EASYJET ALL-INCLUSIVE**”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;

2) Condizioni di Assicurazione,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “EASYJET ALL-INCLUSIVE”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- ☐ **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AGA International S.A.**
- ☐ **Sede Legale**
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
- ☐ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
- ☐ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ☐ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- ☐ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 261.910.640.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 16.812.000. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 124.890.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 139,00% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE:

- ❖ **Condizioni di assicurazione:** per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione contenuti nel presente fascicolo.
- ❖ **Durata e operatività della garanzia:** (si rinvia all'art. 1 della *Normativa Comune*)
 - **Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea / Spese di riprotezione del viaggio**
 - dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;
 - **Assicurazione Golf (art. 5.1)**
 - dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessano; in caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
 - **Assistenza in Viaggio e spese mediche, Bagaglio, Assicurazione Golf (art. 5.2), Responsabilità civile**
 - dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
 - non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell'Assicurato.
 - **Assicurazione Ritardo Aereo**
 - dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di andata.
- ❖ **Validità territoriale**(si rinvia all'art. 1 della *Normativa Comune*):
Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide per viaggi in Italia ed Europa;
- ❖ **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 2 della *Normativa Comune*)
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone
 - domiciliate o residenti in Italia;
 - residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l'estero.

In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

Fascicolo Informativo – Nota Informativa – EASYJET ALL-INCLUSIVE - Pagina 1 di 5

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



❖ **Criteri di adesione – stipulazione - Validità:** (si rinvia all'**art. 3** della *Normativa Comune*)

La polizza deve essere stipulata:

- a garanzia di un viaggio commercializzato da Easyjet;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto dal sito www.Easyjet.com alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi o al più tardi entro le 48 ore successive. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Rinuncia al viaggio non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di polizza

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

Per gli infant (0-23 mesi) la copertura assicurativa è prestata gratuitamente solo se la stessa viene acquistata durante la prenotazione del volo con Easyjet. Se la polizza viene acquistata successivamente anche per gli infant verrà normalmente addebitato il premio assicurativo.

❖ **Limiti di sottoscrizione:** (si rinvia all'**art. 5** della *Normativa Comune*)

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE a garanzia del medesimo rischio, al fine di :

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

❖ **Esclusioni Comuni :** (si rinvia all'**art. 6** della *Normativa Comune*)

❖ **VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE**

- trasporto – rientro sanitario
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- viaggio di un familiare
- spese di prolungamento soggiorno
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche
- Rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui agli artt. **1.2, 1.3** delle "*Condizioni di Assicurazione*".
- Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle "*Condizioni di Assicurazione*" sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
- Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

❖ **RINUNCIA AL VIAGGIO:**

Allianz Global Assistance rimborsa, nel limite del massimale per persona, la penale per la rinuncia al viaggio applicata contrattualmente da Easyjet in conseguenza di accadimenti di cui all'**art. 2.1** delle "*Condizioni di Assicurazione*".

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui agli artt. **2.3, 2.4** delle "*Condizioni di Assicurazione*".
- Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.
- Esclusi dal rimborso i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali
- La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione del biglietto aereo Easyjet.
- La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

❖ **SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, entro un determinato limite per persona, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l'aeroporto di partenza;
- ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l'aeroporto di partenza;

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune*
- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

❖ **ASSICURAZIONE BAGAGLIO**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale assicurato per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'**art. 6** della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui agli artt. **4.2, 4.3** delle "*Condizioni di Assicurazione*".
- La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.

Fascicolo Informativo – Nota Informativa – EASYJET ALL-INCLUSIVE - Pagina 2 di 5

How can we help?

AGA International S.A.

Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



❖ ASSICURAZIONE GOLF

- Rimborso green fees
- Furto o danneggiamento attrezzatura

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui agli artt. 5.2, 5.3 delle "Condizioni di Assicurazione".

❖ RITARDO AEREO

In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto a avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell'aeromobile, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE riconoscerà all'assicurato un indennizzo per Ritardata Partenza ed un Rimborso del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 Ore.

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui all'art. 6.2 delle "Condizioni di Assicurazione".

❖ RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

- Per il dettaglio danni in copertura, si veda l'Art. 7.1 delle "Condizioni di Assicurazione".
- Per il dettaglio massimali, si veda l'Art. 7.2 delle "Condizioni di Assicurazione".
- Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.

AVVERTENZE:

- Tutte le prestazioni sono soggette alle ESCLUSIONI di cui all'art. 6 della *Normativa Comune* ed alle ESCLUSIONI, LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI di cui agli artt. 7.3 e 7.4 delle "Condizioni di Assicurazione".

4. Rivalsa

Diritto di rivalsa

quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

5. Premi

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio è calcolato direttamente sul sito www.Easyjet.com, sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia ed è determinato da specifiche combinazioni.

6. Diritto di Recesso

Recesso

Nei 14 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare direttamente Easyjet.

7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

8. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

9. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate aliquote di imposta in funzione della garanzia e del massimale.

10. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

- **Per richieste di Assistenza** con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 606
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax +39 02 70630091

- **Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:**

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

AGA INTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

EASYJET ALL-INCLUSIVE - Pagina 3 di 5

l'esercizio
Assicurativa
regime

di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



AVVERTENZA:

- L'Assicurato deve trasmettere a mezzo raccomandata a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE gli originali dei documenti.
- Prendere visione della **Sezione 8 – IN CASO DI SINISTRO**

**11.
Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità
AGA INTERNATIONAL S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

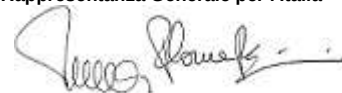
Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

**12.
Arbitrato**

Ricorso all'Arbitrato
Non applicabile al presente contratto.

AGA INTERNATIONAL S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

**How can we help?**

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



GLOSSARIO

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che abbia acquistato un volo sul sito di Easyjet, ed abbia richiesto la polizza.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF: l'insieme dell'attrezzatura sportiva utilizzata per la pratica del gioco del golf ovvero la sacca porta bastoni, i ferri, i legni, le palline ed i "tee" di proprietà dell'assicurato.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DENARO PERSONALE: denaro contante, banconote, assegni, traveller's cheques, carte di credito, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario, biglietti di viaggio, detenuti per uso personale e non professionale.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

GREEN FEES: il costo del biglietto di entrata per avere accesso al campo da golf

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la Società stessa.

MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, se acquistati tramite Easyjet e limitatamente alle destinazioni Italia ed Europa. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.

How can we help?

AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout,
75009 Paris - France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

EASYJET ALL-INCLUSIVE

DEFINIZIONI

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che abbia acquistato un volo sul sito di Easyjet, ed abbia richiesto la polizza.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF: l'insieme dell'attrezzatura sportiva utilizzata per la pratica del gioco del golf ovvero la sacca porta bastoni, i ferri, i legni, le palline ed i "tee" di proprietà dell'assicurato.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DENARO PERSONALE: denaro contante, banconote, assegni, traveller's cheques, carte di credito, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario, biglietti di viaggio, detenuti per uso personale e non professionale.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.

EUROPA: I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

GREEN FEES: il costo del biglietto di entrata per avere accesso al campo da golf

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la Società stessa.

MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, se acquistati tramite Easyjet limitatamente alle destinazioni Italia ed Europa. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.

NORMATIVA COMUNE**1. Operatività e decorrenza**

Le prestazioni e le garanzie assicurative:

a) sono valide:

- Per viaggi in Italia ed Europa
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie;

b) decorrono e sono operative:

- **Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea / Spese di riprotezione del viaggio**
 - dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;
- **Assicurazione Golf (art. 5.1)**
 - dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessano; in caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
- **Assistenza in Viaggio e spese mediche, Bagaglio, Assicurazione Golf (art. 5.2), Responsabilità civile**
 - dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
 - non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell'Assicurato.
- **Assicurazione Ritardo Aereo**
 - dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di andata.

2. Persone assicurabili

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone:

- a) domiciliate o residenti in Italia;
- b) residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi in Italia. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza.

3. Criteri di adesione – stipulazione - Validità

La polizza deve essere stipulata:

- a garanzia di un viaggio con destinazione Italia commercializzato da Easyjet;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto dal sito www.Easyjet.com alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi o al più tardi entro le 48 ore successive. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Rinuncia al viaggio non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di polizza

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

Per gli infant (0-2 anni) la copertura assicurativa è prestata gratuitamente.

4. Diritto di recesso

Nei 14 giorni successivi all'acquisto della polizza avrete la possibilità, qualora la polizza non soddisfi le Vostre esigenze, di restituirla ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se avete già effettuato o avete intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare direttamente Easyjet.

5. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE Italia a garanzia del medesimo rischio, al fine di :

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamenti, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme manicodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;

- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
 s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
 t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 u) quarantene.

7. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

8. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

9. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

10. In caso di sinistro

L'assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
 - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
 - mettere a disposizione di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.
- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

11. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

ASSICURAZIONE VIAGGIO

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio / Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Assicurazione Golf / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
a) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: - "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali - "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;	SI	SI	NO
b) viaggio dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell'Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: • dei familiari; • dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;	SI fino a € 1.000,00	SI fino a € 1.000,00	NO
c) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo ed a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI NO	SI SI, fino a € 100,00 al giorno per max. 5 gg	NO NO
d) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.	NO	SI	NO

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	NO	SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento	NO
e) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;	SI	SI	NO
f) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.	SI	SI	NO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.	NO	SI, fino a €750,00	NO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;	NO	SI	NO

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere, chirurgiche, mediche o farmaceutiche (purché sostenute a seguito di prescrizione medica), cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital). Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Per ogni giorno di ricovero verrà riconosciuto all'Assicurato, fermo restando il massimale complessivo indicato, un indennizzo pari a: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 3) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti Nessun rimborso è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.	fino a € 1.500,00 NO Fino a € 500,00 NO	fino a € 150.000,00 € 40 al giorno (max 30 gg.) fino a € 5.000,00 fino a € 200,00	NO NO NO NO

1.2 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

Sono escluse dall'assicurazione:

- le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

1.2.2 Esclusioni Mediche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital.

In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;

- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espunti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
- le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato;

1.3 Disposizioni e limitazioni**1.3.1 Assistenza in viaggio**

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f) L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.3.2 Spese mediche

- ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":
- a) anche più volte nel corso del viaggio;
- b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. RINUNCIA AL VIAGGIO**2.1 Oggetto**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, **nel limite di € 1.250,00 per persona**, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente da Easyjet in conseguenza di rinunce dovute a:

- a) malattia grave improvvisa (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico
- b) patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c) intolleranza alle vaccinazioni;
- d) infortunio o decesso, verificatisi successivamente alla prenotazione;

dell'assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);

- e) danni materiali all'abitazione a seguito di calamità naturali o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- f) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale, escluse le tasse aeroportuali, o le spese di modifica addebitate da Easyjet:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l'assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

2.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

2.3 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento, sempreché non sia stata certificata da un medico l'abilità a viaggiare;
- b) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
- c) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/f

2.4 Criteri di liquidazione e scoperto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento:

- a) con un massimale di € 1.250,00 per persona (€ 10.000 per evento)
- b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- c) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- d) con lo scoperto di € 25,00 per persona e per evento: detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

2.5 Validità

2.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione del biglietto aereo Easyjet o al più tardi entro le 48 ore successive..

2.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

3. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO**3.1 Oggetto**

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, **nel limite di € 400 per persona**, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- a) incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l'aeroporto di partenza;
- b) ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l'aeroporto di partenza;

3.2 Disposizioni e limitazioni

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 30 a carico dell'Assicurato.

4. ASSICURAZIONE BAGAGLIO

4.1 Oggetto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale assicurato di **€ 1.250,00** per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 150,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

In caso di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento personale indispensabile per l'espatrio, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 280 per persona, le spese documentate sostenute dall'assicurato per l'ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo.

4.2 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's cheques, carte di credito, ecc...) ed i biglietti di viaggio, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4.3 (par. b.4); sono altresì esclusi i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotoincinate, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere (con esclusione delle attrezzature sportive Golf, coperte da assicurazione limitatamente a quanto indicato al successivo art. 5.1.2) ed i caschi;
- b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- d) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
- e) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- f) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- g) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- h) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto;
- i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;

4.3 Disposizioni e limitazioni

4.3.1 - ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.250,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio associato";
- b) con il limite massimo :
 - b.1 per oggetto di € 150,00;
 - b.2 per occhiali e lenti a contatto di € 250,00
 - b.3 per oggetti acquistati nel corso del viaggio (purchè comprovati da regolari ricevute di acquisto) di € 300 fermo restando comunque il massimale complessivo assicurato;
 - b.4 per il furto di denaro personale, successivamente al prelievamento dello stesso dalla Banca (entro le 72 ore immediatamente precedenti all'inizio del viaggio) di € 250. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con se dall'assicurato, riposto in una cassetta di sicurezza o in contenitore chiuso a chiave e situato all'interno dell'alloggio. In caso di denaro contante portato con se dall'assicurato il rimborso non potrà superare il massimale di € 250 complessivamente, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell'evento. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell'assicurato. Il possesso del denaro dovrà essere documentato da una ricevuta bancaria che comprovi l'effettivo avvenuto prelievamento dello stesso da parte dell'assicurato.
- c) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- d) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
- e) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4.3.2 - Sono coperti cumulativamente fino a € 420,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato):

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati.
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori).

5. ASSICURAZIONE GOLF

5.1 Oggetto

5.1.1 Rimborso green fees

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le green fees documentate già anticipate e pagate dall'assicurato, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate, nel caso in cui l'assicurato:

- a) debba annullare il viaggio per uno dei motivi indicati al precedente art. 2.1

b) debba interrompere anticipatamente il viaggio a seguito di rientro sanitario o rientro per lutto in famiglia, autorizzati ed organizzati da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE in base a quanto disposto dal precedente art. 1 – Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche
c) sia impossibilitato, a seguito di malattia o infortunio, alla pratica del golf, e ne abbia dato comunicazione preventiva alla Centrale Operativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

5.1.2 Furto o danneggiamento attrezzatura

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 1.400,00 per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo dell'attrezzatura sportiva golf.

Inoltre, in caso di ritardo superiore a 12 ore (rispetto all'orario previsto di arrivo alla destinazione del volo di andata) nella riconsegna dell'attrezzatura sportiva golf registrata, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 350 per persona e fermo restando il capitale complessivo assicurato, le spese documentate sostenute dall'assicurato per il noleggio di attrezzatura sportiva golf sostitutiva.

5.2 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

5.2.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.1 sono operative tutte le esclusioni indicate al precedente punto 2.3. Rinuncia al viaggio/Esclusioni.

5.2.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.2 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalla Compagnia Aerea (in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del Vettore) o dall'Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
- i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto.

5.3 Disposizioni e limitazioni

5.3.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.1 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 420,00
- con l'applicazione, su ogni rimborso, di una franchigia fissa di € 70 a carico dell'assicurato;
- dietro presentazione dei giustificativi di spesa in originale e di dichiarazione scritta attestante che gli importi pagati non possono essere altrimenti recuperati.

5.3.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.2 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.400,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- con il limite massimo per oggetto di € 280,00;
- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

6. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO

6.1 Oggetto

In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto a avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell'aeromobile, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE fornirà una delle seguenti prestazioni:

a) Indennizzo per Ritardata Partenza

Indennizzo all'assicurato di € 30 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 30 per le seconde successive 12 ore complete di ritardo.

oppure

b) Rimborso del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore

Rimborso all'assicurato del costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 1.500 (al netto delle tasse aeroportuali), qualora egli decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore.

6.2 Disposizioni e limitazioni

Il sinistro sarà liquidato a condizione che l'Assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l'operatività delle condizioni della copertura. La prestazione non è prevista in casi di cancellazione del volo a seguito del ritardo.

7. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

7.1 Oggetto

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

7.2 Massimale

Il massimale è di

- € 200.000,00 per evento e periodo assicurativo

- € 200.000,00 per danni a persone
- € 50.000,00 per danni a cose e animali

7.3 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all'Art.6 della "Normativa Comune")

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- b) derivanti da esercizio di attività professionali;
- c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- d) derivanti da furto;
- e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- g) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

7.4 Gestione delle vertenze di danno

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

7.5 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.

8. IN CASO DI SINISTRO**8.1 VIAGGIO SICURO****8.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ**

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre:

- a) dati anagrafici
- b) numero di certificato di assicurazione Easyjet
- c) recapito temporaneo;
- d) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- e) tipo di intervento richiesto;
- f) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

■ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA

in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno

Tel. + 39 0226 609 606

Via Ampère 30 – 20131 MILANO – Fax 0270630091

8.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero di certificato di assicurazione Easyjet;
- c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l'autorizzazione;
- d) circostanze dell'evento;
- e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
- f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

8.2 RINUNCIA AL VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il volo presso Easyjet, deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione Easyjet;
 - b) dati anagrafici e recapito;
 - c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- ed anche successivamente:
- d) documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;

- e) conferma di prenotazione Easyjet, in copia;
- f) lettera/email di penale rilasciata dal vettore;
- g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
- h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.

8.3 SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione Easyjet;
- b) dati anagrafici e recapito;
- c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale;
- e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato, emessa da Easyjet;
- f) conferma di prenotazione Easyjet, in copia;
- g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.4 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di certificato di assicurazione Easyjet;
- c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
- d) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- e) risposta del Vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione/danneggiamento o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- g) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- h) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- i) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.

8.5 ASSICURAZIONE GOLF

8.5.1 RIMBORSO GREEN FEES

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione Easyjet;
- b) dati anagrafici e recapito;
- c) documentazione provante la causa della impossibilità ad utilizzare il green precedentemente prenotato e pagato, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente:
- d) conferma di prenotazione Easyjet, in copia;
- e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.5.2 FURTO O DANNEGGIAMENTO ATTREZZATURA

L'Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di certificato di assicurazione Easyjet;
- c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
- d) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.6 RITARDO AEREO

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione Easyjet;
- b) dati anagrafici e recapito;
- c) conferma di prenotazione Easyjet, attestante anche l'ultimo orario ufficiale di partenza del volo, in copia;
- d) dichiarazione attestante l'orario di effettiva partenza dell'aeromobile;
- e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo;
- f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.7 RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di certificato di assicurazione;
- c) luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

■ Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AGAI INTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società☐ **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è **AGA International S.A.**

Sede Legale

37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

☐ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

☐ **Rappresentanza Generale per l'Italia**

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

☐ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

☐ **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto☐ **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

☐ **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

☐ **Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità**AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza soprattutto anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it.